REGOLAMENTO (CEE) N. 1778/81 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1981

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1981/1982, il prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette e il prezzo minimo di tali prodotti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

visto il regolamento (CEE) n. 1119/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo a misure speciali per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali [1], in particolare l'articolo 1, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione [2],

visto il parere del Parlamento europeo [3],

visto il parere del Comitato economico e sociale [4],

considerando che, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1119/78, un prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette deve essere fissato per i panelli di soia ad un livello che, pur garantendo un reddito equo ai produttori, permetta di utilizzare i piselli, le fave e le favette negli alimenti per animali in condizioni di normale concorrenza con i panelli;

considerando che il prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette deve riferirsi ad una qualità tipo rappresentativa della qualità media dei panelli di soia venduti sul mercato comunitario;

considerando che l'articolo 2 dello stesso regolamento prevede la fissazione di un prezzo minimo tale da permettere un'equa remunerazione dei produttori, tenuto conto delle variazioni del mercato e delle spese d'inoltro dei prodotti in causa dalle zone di produzione alle zone di trasformazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per la campagna di commercializzazione 1981/1982 il prezzo limite dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette, previsto dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1119/78, è fissato a 41,83 ECU per 100 chilogrammi.

2. Tale prezzo è riferito ai panelli di soia aventi un tenore:

— del 44 % di proteine gregge totali,

— dell'11 % di umidità.

Articolo 2

Per la campagna di commercializzazione 1981/1982 il prezzo minimo d'acquisto dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 24,47 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS

---

[1] GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 8.
[2] GU n. C 75 del 3. 4. 1981, pag. 24.
[3] GU n. C 90 del 21. 4. 1981, pag. 101.
[4] Parere reso il 25/26. 3. 1981 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).